



REGOLAMENTO
ORTI URBANI, PERIURBANI e COLLETTIVI
Comune di Colzate

Approvato con delibera di CC n. 12 del 11.05.2016

Art. 1 – Definizioni e Finalità

1 - Gli orti urbani e periurbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà o in disponibilità comunale, destinati alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione all'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini o gruppi di giovani interessati a svolgere tale attività agricola per varie finalità.

Gli orti urbani sono appezzamenti a verde all'interno dell'agglomerato urbano (Tessuto Urbano Consolidato – LR 12/2005) mentre gli orti periurbani sono appezzamenti a verde all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato.

Si definiscono collettivi gli orti comunali gestiti da associazioni o enti con finalità sociali.

2 - La coltivazione e la cura degli appezzamenti comunali permetterà di perseguire finalità sociali oltre che ambientali, quali:

- Favorire l'attività all'aria aperta quale buona pratica per il benessere psicofisico.
- Avvicinare le persone alla conoscenza della natura e dando l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo, contrastando così i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio, favorendo pertanto "l'orto-terapia" quale metodo riabilitativo del disagio e della disabilità.
- Incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo.
- Promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini e ragazzi delle scuole.
- Orientare le colture verso buone pratiche agricole, sostenendo e diffondendo metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc...) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e salvaguardando la biodiversità agricola
- Promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche.
- Facilitare la sperimentazioni a giovani interessati al settore agricolo.
- Consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.

Art. 2 – Individuazione delle aree ortive

1 - La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità del Piano di Governo del Territorio, individua e reperisce le aree destinate ad orti comunali, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

2 - Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti comunali, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

Art. 3 – Concessione dei lotti

1 - I lotti di terreno destinati ad orti comunali, di superficie minima pari a 25 mq, sono concessi a cittadini, giovani (18-25 anni) ed associazioni/enti interessati mediante bandi pubblici approvati dalla Giunta comunale, che fissa specifici requisiti per la partecipazione, sulla scorta di quanto stabilito dal presente regolamento.

Qualora un bando andasse deserto, o dei lotti non fossero assegnati, si potrà successivamente procedere mediante trattativa privata, ai sensi del comma 5) dell'articolo 38 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783.

In nessun caso la concessione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

2 - La determinazione del Responsabile del servizio tecnico di approvazione del verbale di gara per ogni Bando di assegnazione terrà luogo di contratto, e ogni concessionario dovrà sottoscrivere copia del presente regolamento in segno di accettazione.

3 - L'assegnatario dovrà pagare alla Tesoreria dell'Ente un contributo annuo per le spese di manutenzione, fissato dal bando approvato dalla Giunta ed aggiornato annualmente sulla base della

variazione dell'Indice ISTAT generale nazionale dei prezzi al consumo. Il primo contributo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. I successivi, entro e non oltre il termine del 31 marzo di ogni anno.

4 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.

5 - L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi. Si rimanda pertanto all'interessato la valutazione dell'onere assicurativo di responsabilità civile.

6 - L'Amministrazione Comunale non risponderà per furti o danni a beni di proprietà degli assegnatari, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, ovvero di interruzione di servizi che si possano verificare.

7 - I singoli orti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine da segnaletica perimetrale (cordolo e/o recinzione o altro).

8 - L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica comune, mediante cisterna e/o altro tipo di approvvigionamento. In caso di carenza idrica ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto.

Art.4 – Aveni diritto

1 - Hanno diritto alla concessione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Colzate che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato. Anche se non residenti nel comune di Colzate, hanno altresì diritto di assegnazione i giovani fra i 18 e i 25 anni o le associazioni e/o enti aventi finalità sociali.

2 - I concessionari non possono detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Colzate o altro Comune, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

3 - Fatte salve le associazioni, costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare di appartenenza.

4 - Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto.

5 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

6 - La Giunta Comunale, potrà stabilire il numero dei lotti di orti collettivi da riservare ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato.

Così pure l'Amministrazione Comunale potrà accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un lotto di orto collettivo a scopo educativo oppure che l'attività svolta sia finalizzata come "ortoterapia" ossia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità.

7 - Qualora gli orti comunali già predisposti e dotati di servizi ed attrezzature fossero stati tutti assegnati ma fossero disponibili nuovi appezzamenti di terreni da destinare ad orti sociali e ci

fossero associazioni/enti interessati all'assegnazione, l'Amministrazione Comunale predisporrà apposita convenzione con l'associazione o l'ente interessato che assumeranno a proprio carico una parte degli oneri necessari all'intera realizzazione dell'insediamento ortivo.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione

1 - L'assegnazione ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 15 dicembre di ciascun anno.

2 - Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

3 - Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.

4 - In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, il cittadino assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Amministrazione Comunale e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona per conto dell'assegnatario e del suo nucleo familiare. Qualora per motivi personali non sia più possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, per gli adempimenti di competenza.

5 - In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.

6 - In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria. In caso di esaurimento della graduatoria si procede a trattativa privata ai sensi del comma 5) dell'articolo 38 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783.

Art. 6 – Canone di contribuzione alle spese generali

1 - Il canone a carico dei conduttori è fissato all'interno del Bando di assegnazione, approvato con delibera di giunta.

Art. 7 – Gestione delle aree ortive e vigilanza

1 - Gli orticoltori titolari di ogni appezzamento interagiscono con l'Ufficio tecnico comunale per i problemi attinenti la gestione dell'area e sono responsabili del rispetto del presente Regolamento d'uso dell'area ortiva, del corretto e pacifico svolgimento delle attività orticole e manutentive. Gli orticoltori titolari di ogni appezzamento possono farsi portavoce delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'area, ovvero segnalare anomalie, abusi o danni.

2 - La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale ed il personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

3 - I depositi delle attrezzature e gli altri manufatti, impianti ed attrezzature di proprietà comunale devono essere tenuti in ordine ed in buono stato di manutenzione.

4 - Le strutture, gli impianti e le attrezzature in dotazione o in uso comune dovranno conservare le caratteristiche funzionali come al momento della consegna.

5 - Eventuali coperture tipo serra (realizzate con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm dai confini.

Art. 8 – Manutenzione straordinaria

1 - La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Colzate. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni, attrezzature ed altro di proprietà comunale.

2 - Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio quantificare, in sede di previsioni di

bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 9 - Obblighi dei concessionari

I concessionari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) coltivare l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso (controllo delle erbacce e dello sviluppo degli arbusti);
- b) curare una scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio; osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e delle attrezzature e servizi;
- c) vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia compresi abusi e danni anche dovuti ad atti di vandalismo;
- d) pagare il contributo annuo stabilito dal Comune;
- e) sottoscrivere e rispettare il presente Regolamento d'uso dell'area ortiva;
- f) segnalare all'ufficio preposto il cambio di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
- g) esibire il proprio documento di identità e copia della determina di assegnazione dell'orto quando richiesto dal personale appositamente incaricato;
- h) rispettare gli orari di accesso (dalle ore 6.00 alle ore 18.00 - periodo invernale - dalle 6.00 alle 21.00 - periodo estivo -).

Art. 10 - Divieti ai concessionari

Ai concessionari degli orti è fatto divieto:

- 1) di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto o possano comportare rischio per la sicurezza dei fruitori.
- 2) I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dell'area, che verranno rivoltate dagli stessi assegnatari seguendo un'equa turnazione. Le pratiche di compostaggio dovranno essere corrette e non dovranno innescare fenomeni sconvenienti (proliferazione anomala di insetti, esalazioni maleodoranti ecc.).
- 3) Usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile), oltre che sprecare la risorsa idrica disponibile.
- 4) E' consentita la coltivazione esclusivamente di piante da frutto, ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di coltivare qualsiasi specie vegetale ad elevato consumo d'acqua.
- 5) La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio. Costituisce deroga l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolti associazioni od enti no profit di promozione sociale e su specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, valutata la valenza sociale o di promozione.
- 6) Arrecare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi, installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa essere di rischio o arrecare danni all'incolumità altrui ed alle cose.
- 7) Tenere nell'orto materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.).
- 8) Alterare il perimetro e la fisionomia del proprio orto.
- 9) Modificare la quota altimetrica del terreno.
- 10) Realizzare pavimentazioni.
- 11) Modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione (es. ricovero degli attrezzi, vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti ecc.).
- 12) Allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni, nonché introdurre animali domestici nell'orto.

- 13) Ammassare letame all'interno dell'area comunale individuata, oltre all'uso strettamente necessario.
- 14) Affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- 15) Costruire strutture o posizionare manufatti o ingombri senza alcuna autorizzazione comunale.
- 16) Usare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali oppure fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica.
- 17) E' vietato l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un assegnatario conduttore.

Art. 11 – Infrazioni e revoca dell'assegnazione

1 - L'Ufficio tecnico comunale, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate dagli organi di vigilanza di cui al precedente articolo 7, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.

2 - L'Ufficio tecnico comunale definisce, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.

3 - La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
- mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza;
- violazione di uno dei divieti di cui all'art. 10 e/o non rispetto degli obblighi di cui all'art.9 e/o mancata corretta gestione (adempimenti richiamati all'art.7).

Art. 12 – Norme finali

Il presente regolamento, approvato con deliberazione consiliare, ed aggiornato nel tempo, entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.